

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari per il Gruppo PPD+GG per la modifica dell'art. 34 della Legge tributaria (Deduzione sociale per le spese comprovate per il canone d'affitto annuale)**

del 20 settembre 2021

### **1. Deduzione sociale per le spese comprovate per il canone d'affitto annuale (art. 34 cpv. 1 lett. d) LT)**

#### **a. Introduzione**

Il 2 febbraio 2017, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha presentato l'iniziativa n. 17.400 denominata "Cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa"<sup>1</sup>, attraverso la quale aspirava a modificare le basi legali federali (LIFD e LAID) in maniera tale che un'abolizione dell'imposizione del valore locativo – ad oggi prevista sia a livello federale che cantonale – fosse possibile.

Il progetto di legge proposto dalla CET-S è stato posto in consultazione nella primavera del 2019, raccogliendo un'ampia maggioranza di consensi in seno al Parlamento federale<sup>2</sup> e, il 27 maggio 2021 ha proceduto alla deliberazione di dettaglio e accolto il progetto<sup>3</sup> all'attenzione del suo Consiglio con 9 voti contro 2 e un'astensione.

Il 19 luglio 2021, è stato infine pubblicato sul FF 2021 1631 il progetto di legge concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa. In particolare, il progetto prevede che per le abitazioni occupate dai proprietari al loro domicilio il valore locativo venga soppresso tanto a livello federale quanto a livello cantonale, così come le deduzioni per i costi di conseguimento, ossia le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

#### **b. La nuova norma**

Date tali premesse, il Partito popolare democratico (PPD) propone una modifica puntuale della Legge tributaria cantonale (LT; RL 640.100) che permette di rendere il nostro ordinamento cantonale più sensibile anche nei confronti dei contribuenti che non vivono in una casa propria bensì sono in affitto.

Questo risultato è raggiungibile attraverso una **deduzione sociale per le spese comprovate per il canone d'affitto annuale**.

L'iniziativa in oggetto prende spunto da quanto attualmente messo in atto dal Canton Zugo<sup>4</sup> (art. 33 cpv. 5 della Legge sulle imposte del Canton Zugo [StG-ZG]).

Lo scopo di tale deduzione è quello di permettere al contribuente che non è proprietario di un'abitazione propria, di dedurre una quota dell'affitto pagato a terzi.

La nuova norma prevede una deduzione in percentuale forfettaria del canone d'affitto pagato, ritenuto un tetto massimo, il quale diverge a seconda della situazione personale del contribuente (con figli oppure persone bisognose a carico o meno). Tale differenziazione si rende necessaria

---

<sup>1</sup><https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170400>

<sup>2</sup><https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-cet/rapporti-consultazioni-cet/consultazioni-cet-17-400>

<sup>3</sup><https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1631/it>

<sup>4</sup>[https://bgs.zg.ch/app/de/texts\\_of\\_law/632.1/versions/2223](https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/632.1/versions/2223)

poiché i nuclei familiari con figli oppure con persone bisognose a carico sono più numerosi e necessitano di abitazioni con un maggior numero di locali. Abitazioni quindi più dispendiose rispetto a coloro che vivono da soli o solamente con il coniuge o con il concubino.

Stupisce che una norma simile non sia, ad oggi, già presente nel nostro ordinamento cantonale. In effetti, per garantire una corretta parità di trattamento, alla riduzione del valore locativo ex art. 20 cpv. 2 LT (imposto in misura del 60-70% del valore di mercato), dovrebbe corrispondere un'agevolazione fiscale anche per i contribuenti che non hanno i mezzi finanziari per permettersi l'acquisto di un'abitazione propria ma, al contempo, hanno un esborso monetario mensile importante: l'affitto.

Gli importi massimi deducibili (fr. 8'000.- per persone con figli o persone bisognose a carico, rispettivamente fr. 6'000.- per tutti gli altri contribuenti) sono definiti in base alla situazione del mercato immobiliare attuale. Nello specifico, in Ticino un affitto per un 4.5 locali (che ipotizziamo sia una grandezza adeguata per contribuenti con nuclei familiari con figli e persone bisognose a carico) costa in media fr. 2'000.- mensili, mentre un 3.5 locali (per altri contribuenti) costa in media fr. 1'500.- mensili, che corrispondono ad una spesa annua media di fr. 24'000 risp. di fr. 18'000.-. Il tetto massimo deducibile, coerentemente con quanto scelto per la percentuale forfettaria (30%), ammonta a 1/3 di tali valori (fr. 8'000.- [1/3 di fr. 24'000.-] e fr. 6'000 [1/3 di fr. 18'000.-]). L'applicabilità di tale deduzione dovrà essere coordinata con eventuali aiuti sociali di cui il contribuente o un membro della sua famiglia dovesse beneficiare al fine di evitare cumuli.

Al fine di rafforzare ulteriormente il carattere sociale della deduzione – e quindi differenziarla da una deduzione generale – si propone inoltre un tetto massimo in termini di reddito netto ai fini dell'aliquota del contribuente (fr. 100'000 per contribuenti con figli oppure persone bisognose a carico, risp. fr. 75'000 per gli altri contribuenti), sorpassato il quale il contribuente non ha diritto alla deduzione per canone d'affitto.

Per il Gruppo PPD+GG  
Fiorenzo Dadò  
Agustoni - Fonio

Annessa:

- proposta di modifica dell'art. 34 della LT

Disegno di

**LEGGE**  
**tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 20 settembre 2021 di Fiorenzo Dadò e cofirmatari per il Gruppo PPD+GG,

**d e c r e t a :**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Art. 34**

<sup>1</sup>Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c), anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati;
- d) per le spese comprovate per il canone d'affitto annuale:**
  - **il 30 per cento del canone d'affitto pagato (escluse le spese accessorie), ma non più di fr. 8'000.-, se il reddito netto del contribuente non supera fr. 100'000.- e quest'ultimo può far valere la deduzione di cui alla lett. a) o b);**
  - **il 30 per cento del canone d'affitto pagato (escluse le spese accessorie), ma non più di fr. 6'000.-, se il reddito netto del contribuente non supera fr. 75'000.- e quest'ultimo non può far valere la deduzione di cui alla lett. a) o b).**

<sup>2</sup>Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 21'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 27'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3000.- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

<sup>3</sup>Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

<sup>4</sup>In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

<sup>5</sup>In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.